

Udine, 27 ottobre 2015

VERBALE DI ACCORDO REGIONALE

In data 27.10.2015 si sono incontrati presso la sede di Legacoop FVG, in via Cernazai 8, le Centrali cooperative Legacoop FVG, rappresentata dai sig.ri Carlo Dileo, Giorgia Polli, Federica Visentin, Confcooperative Federlavoro FVG rappresentata dai sig.ri Patrizia Fantin, Stefano Chiandetti e Paolo Mansutti, AGCI FVG rappresentata dal sig. Elio Cecconi e le O.O.S.S. Filt CGIL rappresentata dai sigg. Valentino Lorelli, Valerio Pituello, Claudio Petovello, Dina Sovran, Sandra Bortuzzo, Flavio Venturoso, FIT- CISL rappresentata dal sig. Roberto Simeon e UIL Trasporti, rappresentata dalla sig.ra Patrizia Zambon

qui di seguito denominate "le Parti" si è convenuto il seguente accordo.

Premesso che:

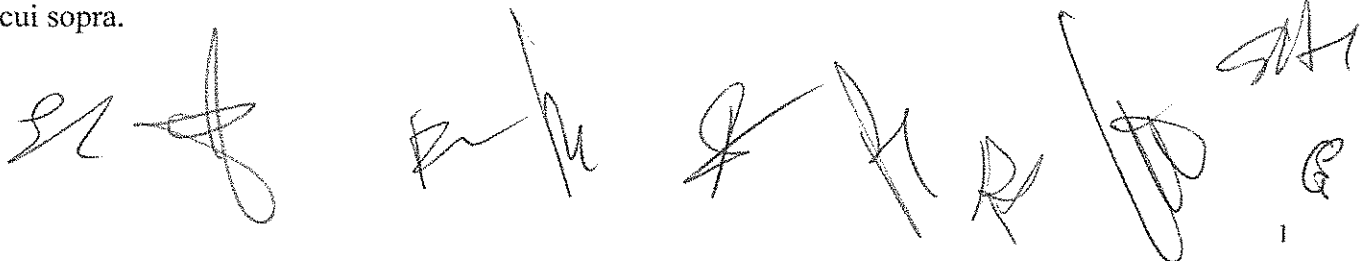
in data 08/05/2015 tra AGCI Servizi, Confcooperative-Federlavoro e servizi, Legacoop Servizi e le segreterie nazionali di Filt- CGIL, FIT- CISL e Uiltrasporti è stato sottoscritto un verbale di accordo per il rinnovo del CCNL Logistica, Trasporto merci e spedizioni;

lo stesso accordo stabilisce le modalità da definire a livello aziendale o territoriale per l'erogazione di alcune voci contrattuali;

in data 17 settembre 2015 le parti si sono incontrate e hanno stabilito un calendario di incontri per addivenire ad un accordo che vada a stabilire, in coerenza con quanto previsto dal suddetto accordo nazionale, le modalità di erogazione delle R.O.L., ex festività, festività cadenti di sabato e domenica e la banca delle ore;

Tutto ciò premesso le parti, nel rispetto dei ruoli e delle funzioni di propria pertinenza, si riconoscono reciprocamente quali interlocutori stabili in un corretto sistema di relazioni industriali.

Il presente accordo si applica a tutte le cooperative con sede legale in Regione FVG e loro sedi operative nelle quali svolgono attività di logistica, trasporto merci e spedizione e per tutte le cooperative aventi sede legale fuori regione ma operanti nella Regione FVG per gli stessi settori di cui sopra.



1

LE PARTI PERTANTO CONCORDANO

PREMIO di RISULTATO VARIABILE (P.D.R.V.)

Come previsto dall'Accordo del 08.05.2015 per il rinnovo del C.C.N.L. Logistica, Trasporto merci e Spedizione – Sezione Cooperazione e relativo Protocollo d'Intesa Nazionale, le R.O.L. (40 ore), le ex festività (32 ore) e le festività cadenti di sabato e domenica andranno a costituire il P.D.R.V.

Tale Premio verrà riconosciuto con le seguenti modalità:

- Una quota pari al valore del 25% degli elementi descritti sarà la quota base fissa e verrà erogata nel mese di approvazione del bilancio di esercizio riferito all'anno di competenza.

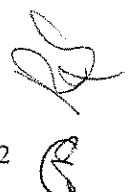
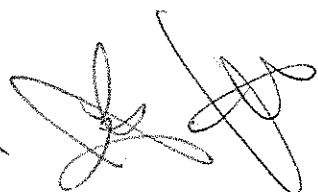
Il restante 75% del P.D.R.V. sarà variabile e suddiviso in 2 indicatori:

a) Il 70% avrà le seguenti modalità:

- con utile di esercizio superiore al 4% rispetto al fatturato ricavato dalla divisione logistica, trasporto merci e spedizione, verrà erogato il 100% del PDRV
- con utile di esercizio superiore al 3% ma inferiore al 4% del fatturato ricavato dalla divisione logistica, trasporto merci e spedizione verrà erogato il 60% del PDRV
- con utile di esercizio superiore al 2% ma inferiore al 3% del fatturato ricavato dalla divisione logistica, trasporto merci e spedizione verrà erogato il 50% del PDRV
- con utile di esercizio inferiore al 2% del fatturato ricavato dalla divisione logistica, trasporto merci e spedizione verrà erogata la sola quota del 25% come sopra descritta
- per le cooperative con disavanzo di esercizio, su espressa richiesta da parte delle stesse, i firmatari del presente accordo si incontreranno per esaminare la situazione al fine di concordare le possibili soluzioni.

b) il 30% sarà legato all'effettiva presenza del singolo socio lavoratore ed avrà le seguenti modalità:

- con 0 eventi di malattia verrà corrisposto il 100% della quota del premio prevista
- con 1 evento di malattia verrà corrisposto il 90% della quota del premio prevista



- con 2 eventi di malattia verrà corrisposto il 70% della quota del premio prevista
- con 3 eventi di malattia verrà corrisposto il 50% della quota del premio prevista
- con 4 eventi di malattia verrà corrisposto il 20% della quota del premio prevista
- con 5 e più eventi di malattia non verrà corrisposta alcuna quota

Qualora la cooperativa intendesse applicare un indicatore con relativi obiettivi diversi da quanto definito al punto b) la stessa dovrà comunicare alle organizzazioni sindacali le diverse modalità al fine di realizzare incontri specifici per illustrare i propri indicatori aziendali.

Nel mese di gennaio di ciascun anno, su richiesta di una delle organizzazioni firmatarie del presente accordo, le parti si incontreranno per esaminare l'andamento economico ed occupazionale delle cooperative del settore.

BANCA ORE

- Per meglio affrontare periodi di minor carico di volumi da movimentare ed al fine di evitare perdita di retribuzione per i Soci Lavoratori e/o ricorso ad ammortizzatori sociali, come previsto dal rinnovo del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione – Sezione Cooperazione e relativo accordo nazionale del 08.05.2015, viene istituita una Banca Ore, come sotto riportato:

1. 48 ore di lavoro straordinarie annue verranno accantonate in Banca Ore. Trimestralmente, su tali ore, verrà retribuita la maggiorazione del 10% per le ore accantonate e non utilizzate.
2. Al 31 dicembre di ogni anno verranno liquidate il 40% delle ore residue ed accantonate, mentre il 60% delle ore restanti verrà inserito nel P.D.R.V. e si aggiungerà alla base del 25% del Premio stesso. Il valore delle suddette ore sarà determinato dalla retribuzione, congelata per ogni mese di effettivo accantonamento, relativo all'inquadramento di ogni singolo socio lavoratore che avrà accantonato;
3. Nel caso in cui, per far fronte ai periodi di calo di volumi e di minor lavoro, le ore accantonate in banca ore fossero insufficienti, verrà utilizzata la flessibilità negativa e la stessa verrà compensata con le ore di straordinario lavorate nei mesi successivi.
4. Le ore accantonabili in banca ore non saranno superiori alle 10 ore mensili e verranno prese in esame quelle che avrebbero avuto la maggiorazione al 30%

5. Per il 2015 le ore non saranno superiori a 10.

Il P.D.R.V. per la sua finalità e caratteristiche è omnicomprensivo di ogni propria incidenza e non avrà ulteriori effetti su altri istituti contrattuali o di legge diretti ed indiretti di alcun genere, né sul TFR in ordine al quale le parti ex art. 2120 CC, comma 2, intendono escluderne l'imputazione.

Le parti si danno inoltre atto che quanto definito come P.D.R.V. ha caratteristiche di variabilità ed incentiva incrementi di produttività, di innovazione ed efficienza organizzativa e contribuiscono ad aumentare la competitività e redditività economica della cooperativa interessata, tali da consentire l'applicazione delle agevolazioni fiscali e contributive previste dalle norme e dalle Leggi vigenti in materia.

Per gli argomenti non trattati nel presente accordo ci si atterrà a quanto normato dalla Sezione Cooperazione - C.C.N.L. Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni ed a tutti gli accordi nazionali sottoscritti tra le Centrali Cooperative e FILT-CGIL, FIT-CISL e UIL TRASPORTI.

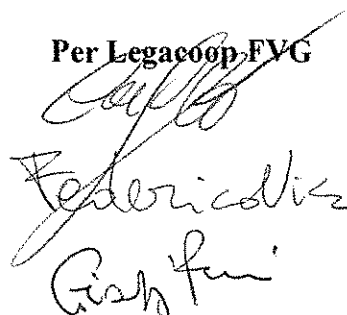
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste da eventuali accordi aziendali, senza che da esse risultino oneri aggiuntivi per la cooperativa.

Le centrali cooperative vengono incaricate di depositare il presente verbale presso la Direzione Territoriale del Lavoro.

Tutte le parti comunque sono impegnate a trasmettere a tutti gli organismi preposti alla vigilanza sulla legalità il presente accordo al fine di verificare la scrupolosa applicazione dello stesso.

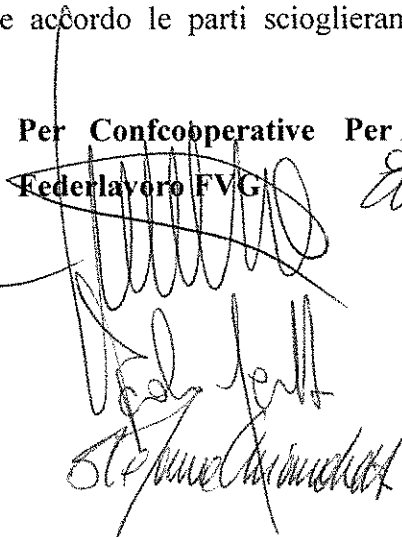
In relazione al presente accordo le parti scioglieranno la riserva entro il 15 novembre 2015.

Per Legacoop-FVG

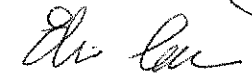


Per Confcooperative

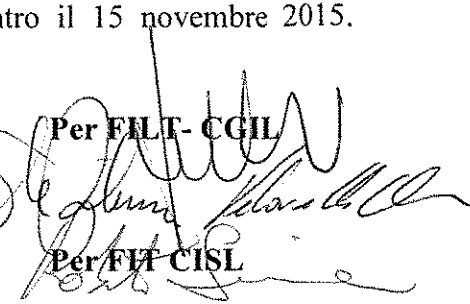
Federlavoro FVG



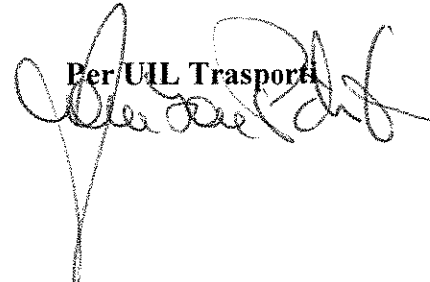
Per AGCI Servizi



Per FILT-CGIL



Per FIT-CISL



Per UIL Trasporti